



MEDIASET

**DIREZIONE
AFFARI SOCIETARI**

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

SOMMARIO

2. Premessa

3. Elenco Speciale

4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale

5. Legittimazione alla richiesta di iscrizione

6. Modalità per richiedere l'iscrizione

7. Iscrizione nell'Elenco Speciale

8. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato

9. Cancellazione dall'Elenco Speciale per rinuncia al voto maggiorato

10. Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale

Definizioni

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati:

MEDIASET o la **Società**: MEDIASET S.p.A.;

Azione/i: le azioni ordinarie emesse dalla Società;

Azionisti: i titolari di Azioni;

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento unico sul post-trading;

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

Elenco Speciale o Elenco: l'elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti;

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. m) del Provvedimento unico sul post-trading;

Provvedimento unico sul post-trading: Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata;

Record date: la data di legittimazione all'intervento nell'assemblea degli Azionisti e all'esercizio del diritto di voto, come prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente;

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

Soggetto Legittimato: soggetto cui spetta il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante;

Statuto Sociale: lo statuto sociale di MEDIASET;

TUF: il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. Premessa

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni Azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'Azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante l'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale nonché da

apposita Comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'Intermediario presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

In data 14 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea ordinaria e straordinaria del 18 aprile 2019, (i) ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha conferito le opportune deleghe al Consigliere Marco Giordani per l'individuazione, anche mediante sub-delegato, del soggetto incaricato alla gestione e alla tenuta dell' Elenco Speciale (l' "**Incaricato**").

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito *internet* della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato o dal Consigliere Marco Giordani, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile.

Per tutto ciò che concerne il voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento unico sul post-trading e allo Statuto Sociale.

3. Elenco Speciale

La Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, in cui devono iscriversi i titolari di un Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità - in quanto compatibili - delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Gli Azionisti possono chiedere copia, a proprie spese, delle annotazioni nell'Elenco Speciale che li riguardano.

L'Elenco Speciale contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile.

La Società rende noti i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale

L'Incaricato deve, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dal presente regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

5. Legittimazione alla richiesta di iscrizione

E' legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante su Azioni.

In caso di pegno o usufrutto, l'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata e/o mantenuta qualora l'intestatario delle Azioni conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

6. Modalità per richiedere l'iscrizione

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* TUF e dell'art. 7 dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni, un'apposita richiesta scritta (secondo il *format* di seguito menzionato) indicante il numero di Azioni per cui è richiesta l'iscrizione, unitamente alla Comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in conformità all'art. 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni per cui può essere esercitato il diritto di voto.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente le Azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il Soggetto Legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni, il numero di Azioni per cui intende richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire a MEDIASET - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiurato.computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it - la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading, attesta la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'Azione o del relativo Diritto Reale Legittimante.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato deve dichiarare inoltre se è soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale cambio di controllo.

Il modulo della richiesta di iscrizione - contenente, tra l'altro, la dichiarazione di cui sopra - è disponibile sul sito internet della Società (www.mediaset.it- sezione governance - "voto maggiorato").

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

7. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i Soggetti Legittimati nell'Elenco Speciale entro tre giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *Record date*.

La Società può richiedere al Soggetto Legittimato - anche per il tramite dell'Intermediario - ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. *Record date*.

Ogni Soggetto Legittimato può ottenere, mediante successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori/diverse Azioni.

8. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *Record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto.

Il conseguimento del voto maggiorato è in ogni caso subordinato alla ricezione da parte della Società di una seconda Comunicazione che, ai sensi dell' art. 44, comma 3, del Provvedimento unico sul post-trading, attesti la titolarità del Diritto Reale Legittimante, riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi. A tal fine il Soggetto Legittimato dovrà richiedere all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni di far pervenire tale seconda Comunicazione a MEDIASET, tramite Posta Elettronica Certificata alla casella votomaggiurato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);

d) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Ove gli eventi sopra indicati siano notificati o noti all'Intermediario, quest'ultimo li comunica alla Società – con le modalità sopra indicate – per i conseguenti adempimenti. In tutti gli altri casi, gli aventi causa del Soggetto Legittimato dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, fermo restando il diritto ad ottenere l'iscrizione conservando il diritto di voto maggiorato, ovvero la medesima anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale, del dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

9. Cancellazione dall'Elenco Speciale per rinuncia al voto maggiorato

Ciascun Soggetto Legittimato iscritto può rinunciare irrevocabilmente, in tutto o parte, al voto maggiorato richiedendo al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiurato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella

direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle Azioni per le quali il soggetto intende rinunciare. Resta ferma la possibilità che la maggiorazione del diritto di voto possa essere nuovamente acquisita per le medesime Azioni rispetto alle quali vi è stata rinuncia, ai termini e condizioni previsti dallo Statuto Sociale e dal presente regolamento.

10. Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società - anche per il tramite dell'Incaricato - procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale provi di aver conservato il diritto di voto;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiurato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, specificando, ove possibile, i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, il Soggetto Legittimato deve comunicare senza indugio alla Società - anche per il tramite dell'Intermediario - il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società - anche per il tramite dell'Incaricato - segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale,

l'avvenuta cancellazione dall'Elenco medesimo o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Provvedimento unico sul post-trading.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del Soggetto Legittimato della legittimazione a mantenere l'iscrizione di - ovvero della maggiorazione del diritto di voto con riferimento a - tutte o di parte delle Azioni, la Società - anche per il tramite dell'Incaricato - segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione o la perdita della maggiorazione del voto, esplicitando la relativa motivazione.